

**COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
PROVINCIA DI TRENTO**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI  
ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**  
(a tempo pieno 36 ore settimanali)

PERCIDP20220016

Prot.

Tra le parti:

- il Segretario Generale reggente, dott.ssa Anna Cattoi, nata a Trento il 25 giugno 1963, domiciliata per la funzione in Riva del Garda, piazza 3 Novembre n. 5, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;
- la signora Serafini Maria Angela, nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_;

si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

Il Comune di Riva del Garda, rappresentato dal sopraccitato Segretario generale reggente, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Personale, adottata in data \_\_\_\_ sub n. \_\_\_\_ Reg Det., intende instaurare con la signora Serafini Maria Angela un rapporto di lavoro a tempo determinato per esigenze stagionali per le motivazioni meglio evidenziate nella determinazione suddetta.

**Articolo 2**

Il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la signora Serafini Maria Angela ha inizio il 11 luglio 2022 e terminerà il 31 dicembre 2022.

La dipendente è inquadrata nella figura professionale di “Agente di Polizia Locale”- Categoria C - livello base, 1<sup>^</sup> p.r.

**Articolo 3**

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno con orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, articolate di norma in turni su 5 giorni lavorativi alla settimana. Eventuali diverse articolazioni delle prestazioni di servizio, saranno disposte e comunicate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro, o da altra figura all'uopo delegata, senza modifica del presente contratto.

**Articolo 4**

La dipendente è assegnata a svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro; eventuali successive assegnazioni a diverse strutture saranno disposte e comunicate dall'Amministrazione senza modifica del presente contratto.

La sede di lavoro è presso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro situata in via San Nazzaro n. 82 a Riva del Garda, con le relative mansioni collegate alle esigenze di servizio riferite all'intero territorio dei Comuni aderenti al servizio di Polizia locale intercomunale, con obbligo di svolgimento del servizio nel territorio ricompreso in quello dei Comuni aderenti alla gestione associata.

L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il personale anche fuori dalla sede di servizio sopra individuata secondo le modalità previste dal contratto collettivo vigente. In tal caso al dipendente verrà corrisposta, in alternativa al rimborso del

pasto, una somma forfetaria nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali, sempre che, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

#### Articolo 5

Le mansioni affidate alla sunnominata saranno stabilite dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui all'articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dall'Ordinamento Professionale dd. 20 aprile 2007 e ss.mm..

#### Articolo 6

Per tutta la durata del rapporto il dipendente viene equiparato al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla stessa qualifica funzionale.

Allo stesso viene corrisposto, entro il giorno 27 di ogni mese, il trattamento economico contrattualmente previsto per la figura professionale di agente di Polizia Locale - Categoria C livello base - 1<sup>a</sup> posizione retributiva - al lordo delle trattenute di legge, negli importi come di seguito specificati:

stipendio tabellare iniziale annuo	€ 14.268,00.=
assegno annuo lordo	€ 2.424,00.=
indennità integrativa speciale	€ 6.371,01.=
Indennità vacanza contrattuale	€ 161,40.=

oltre all'indennità di polizia locale negli importi contrattualmente previsti per i possessori o non possessori della qualifica di pubblica sicurezza, alla tredicesima mensilità a norma di legge e eventuali ulteriori indennità previste dagli accordi sindacali, proporzionate ai giorni di servizio.

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.

All'atto della cessazione del rapporto d'impiego sarà corrisposto al dipendente il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

#### Articolo 7

L'ammontare dello stipendio verrà adeguato in base alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico iniziale dei dipendenti comunali a tempo indeterminato della categoria C livello base, a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per i dipendenti dei Comuni, con le decorrenze vevoli per gli stessi.

#### Articolo 8

L'Amministrazione comunale provvederà all'iscrizione del dipendente presso gli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 9

Il periodo di prova, ai sensi dell'articolo 37 comma 6 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, è previsto in 30 giorni di effettivo servizio in quanto trattasi di contratto di durata superiore a mesi tre.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità.

Per il computo dei giorni di assenza per malattia operano le esclusioni previste dall'art. 58, comma 4 (gravi patologie).

I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza. Durante il periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

Il motivato parere negativo sul periodo di prova espresso entro il trentesimo giorno costituisce valido motivo di recesso dell'Amministrazione. In ogni caso il parere negativo sul servizio prestato implica che nessun nuovo rapporto a tempo determinato potrà essere instaurato per le stesse mansioni per un periodo di tre anni.

#### Articolo 10

Al dipendente spettano ferie retribuite nella misura prevista dall'articolo 47, del vigente CCPL sottoscritto il 01 ottobre 2018, determinate in proporzione alla durata in mesi e giorni del contratto di lavoro. Le ferie sono da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza dello stesso.

#### Articolo 11

L'eventuale inidoneità alla mansione verificata a seguito di accertamenti sanitari effettuati dal medico competente dell'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m., comporta l'automatica risoluzione del presente contratto

#### Articolo 12

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Autonomie locali – Area non dirigenziale, dall'Ordinamento Professionale e dalle Leggi in materia di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni nel tempo vigenti.

#### Art. 13

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al CCPL 01 ottobre 2018, al Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii., al Regolamento Organico nonché alle disposizioni contenute nel capo I - titolo II del libro V del Codice Civile e alle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto applicabili.

#### Art. 14

Il dipendente è incaricato del trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte per e fino alla durata del contratto di lavoro, sotto la diretta autorità del Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro e attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite, come da documentazione precedentemente consegnata.

#### Art. 15

Il dipendente dichiara di aver ricevuto copia del vigente codice di comportamento. Il dipendente dichiara altresì di essere consapevole degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, che il dipendente che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

#### Art. 16

Il presente contratto è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Riva del Garda, \_\_\_\_\_

Riva del Garda, \_\_\_\_\_

LA DIPENDENTE  
Serafini Maria Angela

II SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
dott.ssa Anna Cattoi

---

Con la sottoscrizione del presente contratto, in qualità di pubblico dipendente, il sottoscritto si impegna ad osservare la Costituzione, lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma di Trento o lo Statuto Comunale e a conformare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, diligenza e imparzialità nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività.

LA DIPENDENTE

---

Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale. Uno di questi verrà archiviato nel fascicolo personale del dipendente e l'altro consegnato al lavoratore.

Copia informatica del presente contratto viene trasmessa inoltre al Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente interessato.

Firma per ricevuta di una copia originale del presente contratto:

LA DIPENDENTE

---

Allegati:

- ricevuta dell'invito alla consultazione della documentazione indicata in elenco.
  - incarico al trattamento dati personali;
- 

Si dà atto che il rapporto di lavoro disposto con il presente contratto, che ha avuto inizio il 11.07.2022 è cessato con il \_\_\_\_\_ (ultimo giorno lavorativo).

Riva del Garda, \_\_\_\_\_

L'UNITA' OPERATIVA PERSONALE

---